



LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 2023, SI È RIUNITA DA REMOTO LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

COMPOSTA DA:

Avv. Bernardo DE STASIO,	PRESIDENTE
Avv. Tommaso PALLAVICINI	Componente effettivo
Avv. Ersilia TROTTA	Componente supplente, rel. ed est.

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo dal sig. Luigi Brambilla in data 2 febbraio 2023 avverso la decisione del Tribunale Federale del 18 gennaio 2023, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al N. R.G.T.F. 4/2022, con la quale, visti gli artt. 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, 28 del Regolamento di Giustizia UITTS e 11 del Codice di Giustizia del CONI, dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Brambilla Luigi in data 22 novembre 2022.

FATTO

-Con istanza datata 4 ottobre 2022 il Sig. Brambilla Luigi, in qualità di tesserato della Sezione TSN di Monza, richiedeva al Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Monza l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico del sig. Zaninelli Pietro per le condotte assunte e le frasi offensive ed intimidatorie pronunciate dallo stesso nei suoi confronti in data 27 settembre 2022 alle ore 14:00 nella sede sezionale.

-In data 11 novembre 2022 il Collegio dei Probiviri del TSN – Sezione di Monza, all'esito della sommaria istruttoria, comminava al sig. Zaninelli Pietro la sanzione disciplinare del "richiamo formale" per le condotte contestate ed, ai sensi dell'art. 30, comma 7, dello Statuto Sezionale UITTS, in data 14 novembre 2022 provvedeva a notificare, *brevi manu*, al sig. Brambilla Luigi il provvedimento adottato, sinteticamente motivato.

-Avverso il predetto provvedimento disciplinare il sig. Brambilla Luigi proponeva impugnazione innanzi al Tribunale Federale UITTS con ricorso depositato il 22 novembre 2022 nel quale eccepiva che "la sanzione disciplinare comminata al Sig. Zaninelli fosse di entità troppo ridotta rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere dal predetto nei suoi confronti chiedendo un riesame della sanzione e dei fatti e comportamenti posti in essere a suo danno dal Sig. Zaninelli, così da applicare al predetto la più grave sanzione della



sospensione di cui all'art.7 del regolamento di Giustizia dell'UITTS, per il periodo ritenuto di giustizia dal Tribunale adito".

-Con decreto presidenziale del 7 dicembre 2022, ex art. 34, lett. e) del Regolamento di Giustizia, il ricorrente Luigi Brambilla, rapp.to e difeso dall'avv. F. Nolasco, nonché il sig. Pietro Zaninelli ed il Presidente della sezione TSN di Monza, in qualità di parte interessata, venivano convocati innanzi al Tribunale Federale per l'udienza del 18 gennaio 2023.

-All'udienza di comparizione parti risultava presente soltanto la Procura Federale in persona del Procuratore Avv. Fabio Pennisi il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica al soggetto incolpato da parte del reclamante.

Nel merito rilevava la congruità della sanzione già irrogata, considerata la natura bagatellare della condotta contestata e chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque infondato.

-Con decisione del 20 gennaio 2023 il Tribunale Federale, visti gli artt. 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, 28 del Regolamento di Giustizia UITTS e 11 del Codice di Giustizia del CONI, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal sig. Luigi Brambilla.

-Avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale in data 20 gennaio 2023 il sig. Luigi Brambilla proponeva reclamo chiedendo la riforma integrale dell'impugnata decisione deducendo l'assoluta ammissibilità del ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale in quanto introdotto nel rispetto del dettato degli artt. del Codice di Giustizia Sportiva CONI dal 27 al 39 e di quelli del Regolamento di Giustizia UITTS dal 34 al 45. Precisava, altresì, che la costituzione in giudizio dei due soggetti interessati, ossia il Presidente del TSN Sezione di Monza e il Sig. Pietro Zaninelli, sanava le eventuali irregolarità procedurali connesse all'asserita mancata notifica del ricorso ai soggetti interessati, risultando garantito il regolare contraddittorio tra le parti. Nel merito il sig. Luigi Brambilla insisteva per la modifica *in pejus* della condanna comminata al sig. Zaninelli dal Collegio dei Probiviri del TSN Sezione di Monza invocando l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per il periodo ritenuto di giustizia ovvero di altra diversa sanzione ritenuta di giustizia oltre rifusione del contributo per accesso ai servizi di giustizia sportiva relativi al Giudizio.

-Con provvedimento del 16 febbraio 2023 il Presidente della Corte Federale d'Appello, visto l'art. 35 del Regolamento di Giustizia UITTS, fissava l'udienza per l'esame del ricorso per il giorno 9 marzo 2023 ore 15:30 da svolgersi tramite modalità "on line" con collegamento da remoto ed assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima della suddetta udienza per il deposito telematico di eventuali memorie;

-Si costituiva in giudizio la Procura Federale in persona del Procuratore Avv. Fabio Pennisi il quale, con memoria difensiva depositata il 3 marzo 2023, chiedeva il rigetto del reclamo con conferma della decisione



impugnata precisando che il mancato coinvolgimento *ab initio* del soggetto contraddittore necessario nella vicenda de qua, vale a dire il soggetto nei cui confronti si richiede l'inasprimento della sanzione, determina l'inammissibilità dell'azione proposta per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa stabiliti dall'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva quali principi fondamentali del processo sportivo.

Eccepsiva, altresì, l'inammissibilità dell'azione per mancato versamento del contributo di giustizia.

Nel merito della vicenda riteneva che la sanzione irrogata fosse proporzionata ai fatti, nonché volta ad evitare un ulteriore inasprimento dei rapporti all'interno della Sezione a fronte di sanzioni eccessive.

Eccepsiva, infine, la violazione del principio di sinteticità di cui all'art. 2.5 del Codice di Giustizia Sportiva.

-All'udienza del 09 marzo 2023 il Collegio, esaminati gli atti del fascicolo di primo grado, nominava relatore l'Avv. Ersilia Trotta dando corso all'udienza.

-Per il reclamante era collegato da remoto l'avv. Francesco Nolasco il quale si riportava al reclamo introduttivo reiterando le proprie conclusioni.

-Per la Procura Federale UITTS era presente, con collegamento da remoto, il Procuratore Federale aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci la quale, preliminarmente, rinunciava all'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancato versamento del contributo di giustizia avendo rilevato la regolare allegazione della ricevuta del contributo versato dall'appellante. Nel merito insisteva nella conferma della decisione impugnata.

-All'esito delle dichiarazioni delle parti il Presidente disponeva il rinvio del procedimento per la decisione all'udienza del 23 marzo 2023 ore 15.30 da svolgersi in Camera di Consiglio non partecipata, assegnando alle parti termine sino al 20 marzo 2023 per la trasmissione di eventuali note conclusionali, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.

-Entro la data assegnata, provvedeva a depositare note conclusionali solo la difesa del reclamante Luigi Brambilla il quale reiterava le proprie conclusioni insistendo per la riforma integrale della decisione impugnata.

MOTIVI

-In via preliminare la Corte, verificata la regolarità del versamento dovuto dal sig. Luigi Brambilla a titolo di contributo per l'accesso ai servizi di giustizia ex art. 21 del Regolamento di Giustizia UITTS, dichiara infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dal Tribunale Federale UITTS con memoria difensiva del 3 marzo 2023 dando atto, comunque, che all'udienza del 9 marzo 2023, il Procuratore Federale aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci, collegata da remoto per la Procura Federale UITTS, ha rinunciato alla suddetta eccezione di



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



inammissibilità dell'azione avendo rilevato la regolare allegazione della ricevuta del contributo versato dal reclamante.

-Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene necessario esaminare la questione pregiudiziale connessa alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione per mancata notifica del ricorso ai soggetti interessati.

Il Tribunale Federale, richiamando l'art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI ravvisa, nella mancata notifica - ad opera del sig. Luigi Brambilla - del ricorso introduttivo del giudizio alle parti interessate e comunque ai contraddittori necessari, la violazione del principio della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo. Tale omissione, impedendo il coinvolgimento processuale dei soggetti interessati alla conservazione dell'atto impugnato in quanto titolari di un interesse qualificato, inficia di insanabile vizio costitutivo del contraddittorio il procedimento, non suscettibile di sanatoria neanche in caso di tardiva integrazione del contraddittorio.

Il reclamante, all'opposto, asserisce, a sostegno della propria richiesta di riforma totale della decisione impugnata, che il procedimento di primo grado sarebbe stato introdotto nel rispetto del dettato degli artt. del Codice di Giustizia Sportiva CONI dal 27 al 39 e di quelli del Regolamento di Giustizia UITTS dal 34 al 45 precisando, comunque, che la costituzione dei due soggetti interessati, ossia il Presidente del TSN Sezione di Monza e il Sig. Pietro Zaninelli, debba ritenersi idonea a sanare le eventuali irregolarità procedurali connesse all'asserita mancata notifica del ricorso ai soggetti interessati, atteso il regolare contraddittorio intervenuto tra le parti a seguito della loro costituzione. Il reclamante evidenzia, altresì, che la predetta procedura adottata, ossia quella prevista dagli artt. 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e artt. 34.A e 34.D e 34.E) del Regolamento di Giustizia UITTS, è l'unica procedura applicabile al caso di specie e la stessa non prevede che il ricorrente sia onerato di notificare il ricorso ai soggetti interessati, come contestato dal Tribunale Federale UITTS.

Il motivo di reclamo non è fondato.

Il richiamo operato dalla difesa del sig. Luigi Brambilla alla procedura indicata all'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI attiene alla tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Nel caso di specie, all'opposto, il ricorso proposto dal sig. Luigi Brambilla è volto ad impugnare la sanzione disciplinare irrogata dal Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Monza.

L'art. 30 dello Statuto TSN di Monza demandava alla Commissione di Disciplina UITTS, ora Tribunale Federale UITTS, la proponibilità del ricorso avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri. Tale procedimento riveste natura impugnatoria e, come tale, è soggetto analogicamente all'applicazione della disciplina prevista all'art.



33 nn. 7, 8 e 9 del Regolamento di Giustizia UITTS che prevede nello specifico ai nn. 8 e 9 il rito applicabile, disponendo testualmente “Il ricorso [...] deve essere depositato, da parte di chi ne abbia interesse giuridicamente protetto, ed a pena di decadenza, in originale presso la Segreteria Generale UITTS in Roma a mezzo Posta elettronica Certificata (PEC)”. [...] “Il ricorso deve essere presentato in Segreteria generale con la prova dell'avvenuta notifica ad almeno un controinteressato”.

Come risulta evidente, il richiamo operato dalla parte reclamante alle norme contenute negli artt. da 34 a 45 del Regolamento di Giustizia UITTS è del tutto inconferente in quanto previsto per la differente ipotesi di “Avvio del Procedimento Disciplinare di Primo Grado”.

Nel caso di specie, come già precisato, la sanzione disciplinare è già stata comminata dal Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Monza e, pertanto, non può trovare ingresso la disciplina relativa all'avvio del procedimento disciplinare già azionato ma quella relativa al giudizio impugnatorio volto all'annullamento e/o alla revisione *in pejus* del provvedimento sanzionatorio già adottato.

Coerentemente col percorso argomentativo ed ermeneutico adottato nella parte motiva della decisione del Tribunale Federale, deve ritenersi del tutto condivisibile il richiamo operato all'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI il quale *“sancisce due principi di estrema rilevanza relativi all'applicabilità delle norme processuali del rito civile nell'ambito del processo sportivo.*

In primo luogo, la clausola contenuta in premessa della citata disposizione “per quanto disciplinato” va intesa come un richiamo suppletivo alle norme - rectius, ai principi ed alle norme generali - del processo civile, operanti nell'ambito del processo sportivo, nei casi in cui le fonti primarie del diritto sportivo non prevedano una espressa disciplina al riguardo.

In secondo luogo, l'art. 2, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, rubricato non casualmente “principi del processo sportivo”, costituisce la trasposizione, nell'ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella carta costituzionale all'art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale - ai fini della regolare costituzione del contraddittorio - di tutte le parti interessate all'esito del giudizio” (Decisione n. 38/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport). “Il controinteressato, alla stregua di condivisibile dottrina (cfr. Gagliardi, “Intervento nel procedimento amministrativo, giusto procedimento e tutela del contraddittorio”, in Diritto Amministrativo, fasc. 2, Giugno 2017, pag. 373), è definito, a differenza dell'interventore che è parte solo eventuale del processo amministrativo, come la parte necessaria a cui il ricorso deve essere notificato, in quanto citato nel provvedimento ovvero ivi agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse



qualificato al mantenimento dell'utilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisioni n. 26/2015 e n. 76/2018; anche, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 dell'11.11.2016; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4606 dell'01.10.2015), o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell'atto".

Ne consegue che, nel caso di specie, la mancata notifica del ricorso nei confronti del soggetto controinteressato, ovvero il soggetto portatore di un interesse qualificato nei cui confronti si richiede l'inasprimento della sanzione, determina l'inammissibilità dell'azione proposta per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa stabiliti dall'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva quali principi fondamentali del processo sportivo.

-Parimenti indivisibile appare l'assunto difensivo del sig. Luigi Brambilla che attribuirebbe, alla costituzione in giudizio dei controinteressati, ossia il Presidente del TSN Sezione di Monza e il Sig. Pietro Zaninelli, effetto sanante rispetto alle irregolarità procedurali connesse all'omessa notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati.

Tale eccezione non può essere accolta in quanto le modalità d'accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento sono improntate al principio del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa. La rilevanza costituzionale di tali principi su cui, per trasposizione nell'ambito della giustizia sportiva, si fonda il processo sportivo, impone il coinvolgimento – ai fini della regolare costituzione del contraddittorio – di tutte le parti interessate all'esito del giudizio, sin dal suo inizio. La notifica diventa, quindi, presupposto indefettibile del regolare svolgimento del processo quando la parte controinteressata abbia interesse alla conservazione di un provvedimento oggetto di impugnativa *in pejus* da parte del ricorrente. Nel caso de quo non può dubitarsi della posizione di controinteressato rivestita dal Sig. Pietro Zaninelli, in quanto depositario dell'interesse alla stabilità delle decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Monza, a maggior ragione quando il ricorso è volto ad ottenere una riforma *in pejus* della sanzione disciplinare irrogata. Appare, pertanto, non rispondente al principio del contraddittorio, attribuire efficacia sanante alla costituzione spontanea effettuata dai controinteressati a seguito della notifica della fissazione di udienza da parte dell'organo di giustizia sportiva, atteso che risulterebbe violato il principio di sostanziale parità delle parti nel processo.

Alla luce delle considerazioni svolte deve confermarsi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per insanabile vizio costitutivo del contraddittorio.

La pronuncia pregiudiziale di inammissibilità del ricorso ne impedisce l'esame nel merito.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale rigetta il reclamo proposto dal sig. Luigi Brambilla e conferma la decisione impugnata.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione al reclamante ed al Tribunale Federale UITA, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 23 marzo 2023

f.to Il Presidente

Avv. Bernardo DE STASIO

f.to Componente effettivo

Tommaso PALLAVICINI

f.to Componente supplente rel. Estensore

Avv. Ersilia TROTTA

f.to Il Segretario

Luca Stefanini